11920 / 13 20

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/12/2012

SENTENZA N. 2254/2013

REGISTRO GENERALE N. 23712/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRO PETTI	- Presidente -
Dott. GIULIANO CASUCCI	- Consigliere -
Dott. MATILDE CAMMINO	- Consigliere -
Dott. DOMENICO GALLO	- Consigliere -
Dott. MIRELLA CERVADORO	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) TESEI GIANCARLO N. IL 17/05/1947

avverso la sentenza n. 357/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/03/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;

~~lette/sentite le conclusioni del PG Dott.~~

~~Udit i difensor Avv.~~;

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Roberto Aniello, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Osserva

Con sentenza del 14.6.2007 il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha ritenuto Tesei Giancarlo responsabile del reato di ricettazione di assegni e lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed € 520,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza, l'imputato ha proposto appello lamentando la mancata assoluzione, in quanto dalla ricostruzione dei fatti emersa in ambito processuale mancano elementi di prova idonei ad avallare la tesi accusatoria circa la penale responsabilità del prevenuto, in subordine la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art.648 co.2 c.p. in considerazione dell'importo complessivo degli assegni, in estremo subordine il minimo della pena e doppi benefici di legge.

In data 27.3.2012, la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello, per il palese difetto di specificità dei motivi, mancando ogni correlazione critica tra le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e gli assunti meramente apodittici e congetturali dell'appellante.

Ricorre per cassazione, avverso tale provvedimento, il difensore dell'imputato deducendo la violazione di legge con riferimento all'art.129 c.p.p. e agli artt.581 e 592 c.p.p. nonché la carenza e illogicità della motivazione, non risultando dal testo della gravata ordinanza qualsivoglia motivazione in ordine alle doglianze dedotte in appello, bensì solo un generico riferimento ad un asserito vizio di aspecificità.

Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso, sotto entrambi gli aspetti della sua formulazione, oltre che privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p., non contenendo alcuna spiegazione delle deduzioni specifiche contenute nell'atto d'appello, è manifestamente infondato; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

La motivazione del provvedimento impugnato appare infatti congrua, esaustiva e corretta, nonché immune da vizi censurabili in questa sede, e la Corte ha correttamente ritenuto l'appello inammissibile. Nell'atto di appello, sotto l'apparenza di motivi specifici, sono state invero addotte argomentazioni prive di ogni correlazione critica con le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, non essendo a tal fine sufficiente la mera sollecitazione di apprezzamenti difformi da quelli motivatamente espressi dal giudice di primo grado, senza alcuna contro deduzione - da parte dell'impugnante – alle diverse valutazioni contenute nella sentenza di condanna.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende

Così deliberato, il 7.12.12.

Il Consigliere estensore
Mirella Cervadoro

Il Presidente
Ciro Petti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 14 MAR 2013
IL CANCELLIERE
Claudia Planelli